

CCXXIX.

TORNATA DEL 23 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Congedo (pag. 7601) — Giuramento dei senatori Cefalo (pag. 7601), Mazzella (pag. 7602) e Gui (pag. 7602) — Presentazione di una relazione (pag. 7602) — I senatori Melodia (pag. 7602), Cefaly (pag. 7602) e Giorgi (pag. 7602), riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Lagasi, Perrucchetti, Gatti Casazza, Cuzzi e Salvarezza Elvidio — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583 A) — Sono approvati gli articoli 18, 19 e 20 — Sull'art. 21 parlano i senatori De Cupis (pag. 7604), Scialoja (pag. 7604), D'Andrea (pag. 7605), Vacca, relatore (pag. 7605) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7604) — L'art. 21 è approvato nel testo ministeriale — L'art. 22 è approvato dopo osservazioni del senatore Placido (pag. 7605), cui risponde il Guardasigilli (pag. 7607) — Giuramento del senatore Scillamà (pag. 7607) — Ripresa della discussione: parlano sull'art. 23 i senatori Lucchini Luigi (pag. 7607, 7611), Scialoja (pag. 7610), De Blasio (pag. 7612), Mortara (pag. 7617), Roux (pag. 7618), Vacca, relatore (pag. 7608) e il ministro (pag. 7607, 7609, 7616, 7618, 7619) — L'art. 23 è approvato — Si approva un articolo 23-bis proposto dal ministro (pag. 7619) — L'art. 24 è soppresso — Sull'art. 25, concordato, parlano i senatori D'Andrea (pag. 7620), De Cupis (pag. 7620, 7621), Vacca, relatore (pag. 7621) e il ministro (pag. 7620, 7621) — Il senatore Petrella sceglie la proposta di un articolo aggiuntivo 25-bis (pag. 7621) — Dopo dichiarazioni del ministro guardasigilli (pag. 7622), il senatore Petrella ritira la sua proposta (pag. 7622) — Si approva l'art. 26 emendato — Dopo osservazioni dei senatori Petrella (pag. 7623), Lucchini Luigi (pag. 7624) e del ministro di grazia e giustizia (pag. 7624) è approvato l'art. 1° e la tabella, che erano stati sospesi — Risultato di votazione (pag. 7627).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo per un mese il senatore Lamberti per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà concesso.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cefalo, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Scialoja e Mortara di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cefalo Enrico è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cefalo Enrico del prestato giuramento, lo proclamo sena-

tore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mazzella Paolo, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Mortara e Vacca di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mazzella Paolo è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mazzella Paolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Gui, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Basile e Sandrelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Gui è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Gui del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di una relazione.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Chironi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Melodia per riferire sulla nomina a senatori dei signori Lagasi e Perrucchetti.

MELODIA, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del

Regno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Primo Lagasi che fu deputato al Parlamento per le Legislature XVI, XVII, XVIII, XX e XXI.

La vostra Commissione, riconoscendo la validità del titolo, e concorrendo nell'on. Lagasi tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 14^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il sig. Perrucchetti Giuseppe, tenente generale.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto valido il titolo, e concorrendo nel generale Perrucchetti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Gatti Casazza Stefano.

CEFALY, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 16^a, dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor Stefano Gatti-Casazza, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Ferrara tre volte consecutive e cioè nel 1909, nel 1910 e nel 1911.

La vostra Commissione, riconoscendo valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Giorgi per riferire sulla nomina a senatori dei signori Cuzzi e Salvarezza.

GIORGI, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Giuseppe Cuzzi, che fu deputato al Parlamento nelle legislature XX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, avendo verificata la regolarità del titolo, ed accertato il concorso degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1912

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 17ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor dott. Elvidio Salvarezza, prefetto fino dal 26 ottobre 1899.

La vostra Commissione, avendo verificata la validità del titolo, e constatato il concorso di tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno votate a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato ricorda, la discussione si è arrestata all'art. 17. Passiamo quindi all'art. 18 del quale do lettura.

Art. 18.

I primi due comma dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, sono modificati come appresso:

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi se fu concessa per motivi di salute o per il servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegno che può spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella

graduatoria di anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del ministro. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sarà collocato di nuovo in aspettativa, ma questa non potrà durare oltre il termine di legge.

Il disposto dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1050, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Il magistrato sospeso per motivi disciplinari o perchè sottoposto a procedimento penale, è posto immediatamente fuori ruolo organico.

(Approvato).

Art. 19.

L'indennità di alloggio che, a termini delle leggi vigenti, è corrisposta ai pretori, è soppressa.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Chiedo all'onor. ministro come egli creda di conciliare questo articolo, che abolisce immediatamente le indennità di alloggio finora corrisposte ai pretori, con la disposizione dell'articolo 24, nel quale è detto che gli aumenti di stipendio, a cui per effetto dell'applicazione della presente legge abbiano diritto gli attuali funzionari, saranno concessi gradualmente sulle somme disponibili, entro i limiti della somma complessiva portata dall'annessa tabella.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo articolo è soppresso.

D'ANDREA. Il mio dubbio è questo: poichè l'aumento di stipendio ai magistrati non è immediato, ma si verificherà sulle somme disponibili...

Voci. No, no, l'articolo è soppresso.

D'ANDREA... Allora la mia osservazione non ha ragione di essere, e quindi non v'insisto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto l'onorevole senatore che vi è una nuova formula delle disposizioni transitorie, che è stata già distribuita. Troverà in essa la risposta alle sue obiezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto Reale saranno determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verrà assegnata la indennità disposta dall'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

Per tale determinazione sarà tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.

L'ammontare complessivo delle indennità non potrà essere superiore a lire quarantamila annue.

(Approvato).

Art. 21.

La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 71 e dell'ultima parte del n. 1 dell'art. 84 del Codice di procedura civile sono soppresse.

In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica col numero di tre votanti.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Prego l'on. ministro di volermi dire se accetta il primo capoverso dell'art. 21 com'è proposto dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo pregare l'Ufficio centrale di non insistere nel comma aggiunto all'art. 21.

La questione alla quale si riferisce quest'aggiunta è di molto rilievo, perchè modifica le competenze segnate dal Codice di procedura civile in materia d'imposta.

Nulla pregiudicando pertanto su tale questione, la quale, dal punto di vista a cui si è ispirato l'Ufficio centrale, può meritare ogni considerazione, mi sembra più opportuno risolverla nell'occasione delle modificazioni di ca-

rattere urgente occorrenti nel Codice di procedura civile.

Mi auguro quindi che l'Ufficio consentirà nella mia preghiera.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho già dichiarato nella discussione generale, che non ero contrario in astratto alla disposizione per la quale si ordinava il giudice unico nei giudizi di primo grado nel tribunale; ma è evidente che questa innovazione obbligherà a mutare una gran parte del Codice di procedura civile, le cui disposizioni hanno tutte per presupposto la pluralità dei giudici del Tribunale.

Domando quindi all'on. ministro quando entrerà in vigore questa disposizione.

Io leggo nell'ultimo articolo del progetto ministeriale che il Governo è autorizzato a rivedere le altre leggi per metterle in consonanza con la legge presente, quando il progetto sarà approvato. Leggo anche che il Governo è autorizzato a pubblicare un testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario. Ma nulla trovo che determini il momento dell'entrata in vigore di questa legge.

Capisco benissimo che tutte le altre disposizioni entrino in vigore anche al 15° giorno dopo la pubblicazione, se non si crede meglio di fissare un altro termine; ma è evidente che la trasformazione, per cui nei tribunali in primo grado vi sarà il giudice unico, richiederà un tempo notevole, ed esigerà che prima siano modificate tutte le disposizioni relative del Codice di procedura civile.

Ritengo quindi necessario che sia stabilito un termine diverso per l'entrata in vigore di questa disposizione da quello delle altre disposizioni del progetto di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Concordo col senatore Scialoja nel concetto che non può a questa legge applicarsi per la sua esecuzione la norma consueta.

L'ultimo articolo, però, dà facoltà al Governo di dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della legge, e per coordinare ad essa le leggi sul

procedimento civile e le altre leggi dello Stato; ed è evidente che la legge non potrà entrare in vigore se queste disposizioni non saranno preparate e pubblicate. Essa avrà quindi la sua attuazione dopo questo necessario lavoro di coordinamento, e dopo le modifiche indispensabili nel Codice di procedura civile, specie per effetto della sostituzione del giudice unico al collegio in prima istanza.

SCIALOJA. Ma bisogna dichiararlo, perchè l'art. 26 com'è scritto non parla di termini.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Di questa osservazione si terrà conto all'art. 26.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Dopo la dichiarazione del ministro, l'Ufficio centrale non insiste nel capoverso aggiunto all'art. 21, e si augura che della proposta modificazione si terrà conto nella riforma del Codice di procedura civile.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto. Avendo discusso lungamente nella discussione generale contro l'istituzione del giudice unico, come è proposto nel presente disegno di legge, per ragione di coerenza dichiaro di votare contro l'art. 21.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 21 nel testo ministeriale, avendo l'Ufficio centrale consentito all'invito del ministro di non insistere nella sua proposta di emendamento.

Art. 21.

La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica col numero di tre votanti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici.

Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio

di ogni anno nel decreto Reale di cui all'articolo 44 dell'Ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. Potrà anche esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello, che non abbiano pronunciata, nel caso di giudizio d'appello, la sentenza appellata.

Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sarà incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini.

A questo articolo l'onor. Placido propone di aggiungere il comma seguente:

« Nulla è innovato per i consiglieri di appello ai quali è affidato l'incarico dell'istruzione penale. Essi dovranno essere meno anziani del presidente di tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono ».

L'onor. Placido può svolgere questa aggiunta come emendamento.

PLACIDO. L'idea informatrice di questo mio articolo aggiuntivo fu già delineata nei giorni scorsi, quando cominciai la discussione col primo articolo della presente legge.

Allora elevai un dubbio all'on. Guardasigilli, per sapere che cosa fosse avvenuto di quei tali magistrati d'appello che avevano le funzioni di giudici istruttori penali, perchè ad essi non una parola si riferiva nell'attuale disegno di legge.

E però, siccome pareva a me che di questa questione avesse dovuto parlarsi nella tabella a cui si riferiva l'articolo primo della legge, così chiesi, ed ebbi la parola in quell'occasione. Però la questione fu rimandata, come ricordiamo.

Vengo ora a fare una proposta. Oramai noi non ignoriamo che colla legge Orlando erano destinati a funzionare da giudici istruttori quei consiglieri di appello, i quali non oltrepassassero la terza categoria. Nè ignoriamo che nel campo legislativo siasi fatto un passo più innanzi, in tema di procedura penale. Si è approvato un progetto di Codice di procedura penale, in virtù del quale la funzione della Camera di consiglio è oramai troncata; perchè non esiste più questo organamento dell'antica

funzione istruttoria. Sicchè tutto sarebbe devoluto alla coscienza, alla capacità del solo giudice istruttore, sia per le funzioni istruttorie, e le relative ordinanze, che si emettono durante la procedura, sia per le deliberazioni che assolvono o rinviando al giudice competente la cognizione del fatto.

Intendiamoci dunque: le funzioni del giudice istruttore sono delicatissime e diventano di una importanza eccezionale. Proprio dalla capacità, dalla pratica, dalla esperienza d'un valoroso magistrato istruttore dipende ordinariamente l'andamento sereno della giustizia, la scoperta dei colpevoli, ed il buon andamento dei processi, che non dovrebbero con molta facilità e frequenza naufragare dinanzi al giudice di fatto.

Ora, per questi magistrati istruttori stabiliti anzitempo con la legge Ronchetti, più tardi organizzati con la legge Orlando, in questo progetto non v'è parola. Intendo la risposta dell'onor. ministro: questo progetto riguarda le modificazioni all'ordinamento giudiziario, e perciò tutto quello che non è in esso non è modificato, e s'intende appieno mantenuto, senza che abbia bisogno di ulteriore ripetizione.

Però lo scopo della mia proposta aggiuntiva si spiega, sol che si getti uno sguardo ai precedenti della stessa legge Orlando. Ivi era detto in un articolo definitivo, che il consigliere d'appello potesse essere assunto alle funzioni di giudice istruttore, purchè la sua categoria non superasse i limiti della terza, e fosse meno anziano del Presidente del tribunale. Questa seconda parte s'intendeva, perchè quando si organizza un tribunale con un Presidente capo, non è presumibile che ci sia un magistrato d'appello di ugual grado, che faccia in altri termini una specie di concorrenza al capo del Collegio per dignità e per grado.

Quindi s'intendeva quella parte della legge Orlando dove era prescritto, che il consigliere d'appello assunto alle funzioni di istruttore nei processi penali, malgrado rivestisse la sua qualità di magistrato appartenente ad un ordine superiore, dovesse essere meno anziano del Presidente del tribunale. Ma l'altra condizione, che si leggeva in quella legge: dovere il magistrato di appello chiamato alle funzioni d'istruttore non superare i limiti della terza categoria, non era intelligibile.

Essa rappresentava un inceppo, un ostacolo,

che non aveva ragione di esistere, nè alcuna possibile spiegazione per essere mantenuta. Ora questo stato di cose non sarebbe modificato quante volte passasse non osservato nell'attuale disegno di legge. Nessuna parola di tutto questo vi è nella legge che discutiamo. Resterebbe perciò integra, nel suo completo tenore, la disposizione della legge Orlando, in virtù della quale può essere istruttore dei processi penali il magistrato consigliere d'appello, ma solo quando è di grado inferiore a quello del Presidente del tribunale, o quando non ecceda il limite della terza categoria.

Ora, non pare che questo limite abbia ragione di esistere, quando ad evitare una parità nell'organamento giudiziario tra il presidente del tribunale ed il consigliere destinato all'istruzione penale, si sarà stabilito il criterio principale della minore anzianità. Questo basta. Aggiungendosi l'altro criterio, che cioè questo consigliere debba essere di una categoria inferiore, potrà di leggieri avvenire che un magistrato sapiente, accorto, un consigliere di appello che è stato per parecchio tempo destinato all'ufficio di giudice istruttore, e perciò ha acquistato la necessaria esperienza, la quale non è facile, nè accessibile a tutti; questo magistrato che direi si è *specializzato* nella ricerca e nelle indagini dei fatti umani, debba andar via ed essere sostituito da altri non dello stesso valore sol perchè egli appartenga ad una categoria superiore alla terza.

Ad evitare dunque questo inconveniente, questa condizione della legge Orlando, e per mantenere integro il prestigio del consigliere d'appello destinato alle funzioni di istruttore, per avere in tutti i casi la maggior garanzia d'un magistrato accorto, sapiente, istruito, già ammaestrato dall'esperienza, e *specializzato* nella ricerca di fatti umani, pare a me che possa darsi luogo all'articolo aggiuntivo che ho avuto l'onore di proporre. Così senza ledere l'euritmia della legge, ci troveremo in tale condizione da rispondere adeguatamente al concetto informatore, che destinava un tempo il magistrato istruttore prendendolo anche fra i consiglieri d'appello. Nello stesso tempo, faremo in modo che questa carica così delicata ed importante non abbia per mutazioni ad essere nel suo espletamento, soggetta a scosse, a modifiche, a deterioramenti, che si ripercuo-

tono sinistramente sull'andamento intero della giustizia penale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il concetto contenuto nel comma aggiuntivo dell'onorevole senatore Placido non può dar luogo a discussione, non essendosi nulla modificato nell'attuale stato di cose; e ciò dovrebbe bastare. Ad ogni modo, se l'on. Placido insiste per una disposizione speciale nel disegno di legge, non ho ragione di dissentire e potrà trovar posto in un articolo aggiuntivo che presenterò al Senato.

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Sono lieto della dichiarazione dell'onor. ministro, e volentieri accetto il suo invito. A me incombe l'obbligo di affermare il concetto, ma riconosco che spetti al ministro ed all'Ufficio centrale di determinare il dove e il come possa essere espresso questo concetto che viene concordemente accettato.

Giuramento del senatore Scillamà.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Benedetto Scillamà, di cui il Senato ha ieri convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Mortara e Pagano-Guarnaschelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Scillamà è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Benedetto Scillamà del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell'ordinamento giudiziario.

Passeremo ora alla discussione dell'art. 23 che rileggo.

Art. 23.

La Corte d'appello giudica col numero di tre votanti.

La Corte di cassazione giudica col numero di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'Ufficio centrale aveva proposto colla sua relazione di sopprimere l'ultimo comma dell'art. 23. Però in seguito ad una conferenza che ho avuto con gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale, al terzo comma dell'articolo del testo ministeriale si sostituirebbe il seguente: « Con decreti Reali potrà essere aumentato il numero delle sezioni di Corte di appello. Potrà altresì il ministro, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri o, eventualmente, di consiglieri di appello e applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione ».

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Se non vado errato, rimane soppressa così la proposta aggiuntiva, ma restano intatti i primi due commi dell'articolo.

Voci: Precisamente.

LUCCHINI LUIGI. ... Mi permetta allora il Senato di dire brevi parole su questo punto. Mi astenni dall'intervenire nella discussione degli articoli di questo progetto di legge, meno che sul secondo articolo, perchè profondamente contrario all'organismo delle disposizioni medesime, com'ebbi occasione di manifestare discorrendo appunto su quell'articolo. Ma non posso fare a meno d'intrattenermi della proposta che qui si fa di ridurre il numero dei componenti il collegio della Corte di cassazione, da sette a cinque.

Leggendo la relazione ministeriale e quella del nostro Ufficio centrale si trova la ragione di questa riduzione nel dire che ciò contribuirà a semplificare e rendere più pronto ed agile il giudizio.

La vera ragione, peraltro, che poteva determinare siffatta riduzione si doveva ricercare nel capoverso del progetto ministeriale, che è stato trasformato nella disposizione di cui abbiamo sentito or ora la lettura.

Il progetto ministeriale dava facoltà al Governo di aumentare il numero delle Sezioni, non solo delle Corti d'appello, ma anche delle

Corti di cassazione. Ciò adesso non avverrebbe più per le Corti di cassazione, se non ho male inteso il tenore della disposizione proposta; e allora io mi permetto di manifestare il mio avviso non favorevole a questa riduzione e di pregare l'onor. relatore dell'Ufficio centrale a riflettere ancora un po' prima di persistervi.

Se guardiamo all'ordinamento della Corte di cassazione negli altri Stati, dove la legislazione è molto simile alla nostra, dappertutto troviamo o lo stesso numero di sette o un numero maggiore.

La Corte di cassazione riconosce la sua origine in Francia, e, se non isbaglio, la prima legge che la introdusse fu del 1790. Fortunato quel paese, dove le istituzioni amministrative, consolidate con l'Impero, ebbero sì a subire qualche emenda di dettaglio, ma hanno conservato la loro struttura, la loro fisionomia attraverso tutto il secolo passato e la conservano tuttora.

Ebbene, in Francia la Corte di cassazione è costituita, come i miei colleghi sanno meglio di me, da tre Sezioni: una civile, una penale, e l'altra così detta dei ricorsi.

Ciascuna Sezione è composta di quindici consiglieri, e la Sezione giudica al completo dei suoi componenti, col numero minimo di undici.

Poichè l'Istituto parte da un concetto e si propone un fine, che sono molto semplici e agevoli a un tempo: la Cassazione è istituita per dirigere, per assicurare la più retta osservanza della legge, la sua interpretazione più armonica e più uniforme in tutto il paese.

Ora, appunto per questo, nonostante tutte le vicende politiche per cui è passata la Francia, la Corte suprema conservò sempre lo stesso organismo e lo stesso modo di funzionare.

Le Sezioni della Corte di cassazione giudicano al completo, perchè non s'intende che in una medesima Sezione si abbiano a comporre diversi collegi, dei quali uno oggi dica bianco e l'altro domani dica nero; ciò che può avvenire appunto quando nella stessa Sezione si abbiano più e variabili collegi giudicanti.

In Germania o in Austria, come in Italia, si è creduto più opportuno di limitare il numero dei giudicanti e di portarlo a sette; ma si è pure ridotto, colà, a poco più di questo numero la composizione della Sezione.

Siccome però le Sezioni son più, così, per evitare la disformità dei giudicati, si è disposto che allorquando una Sezione si accinga a decidere un punto di diritto disformemente da quanto abbia già deciso un'altra Sezione, si riuniscano in assemblea generale le più Sezioni e si prenda una risoluzione collettiva. Questo particolarmente per la Germania.

Io quindi avrei ancora inteso che, volendosi limitare il numero dei componenti i collegi giudicanti in Cassazione, si fosse almeno proposto un temperamento di questa specie; ma la pura e semplice riduzione del numero senza alcun temperamento del genere, è proprio un voler paralizzare la funzione della Cassazione e disconoscerne l'alta finalità.

Nè credo che sia giovevole al prestigio dei responsi supremi il diminuire il numero dei componenti il collegio che giudica. Torna evidente che se ne scemerebbe anche l'autorità.

E quindi, riassumendo, conchiudo: ove non si voglia mantenere lo stato attuale della legislazione, il meglio da farsi sarebbe di seguire l'esempio della Francia; o, altrimenti, volendosi diminuire il numero, occorrono temperamenti adeguati per assicurare l'armonia e la costanza della giurisprudenza.

VACCA, *relatore*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Risponderò brevemente alle osservazioni del senatore Lucchini.

La maggioranza dell'Ufficio centrale ritiene che la riduzione del numero dei votanti nelle Sezioni delle Corti di cassazione da sette a cinque contribuisca alla bontà dei giudicati. I collegi troppo numerosi facilmente possono condurre a discussioni confuse e farlo deviare dal vero punto della causa.

L'on. Lucchini ha additato l'esempio della Francia, dove le Sezioni della Corte di cassazione decidono con l'intervento di undici magistrati. Ma, piuttosto che seguire l'esempio della Francia, conviene ispirarsi alle tradizioni dei nostri lavori legislativi; e la diminuzione del numero dei votanti nelle Sezioni delle Corti di cassazione fu già proposta nei disegni di riforma giudiziaria degli onorevoli Zanardelli-Cocco Ortu e Gallo.

LUCCHINI LUIGI. Hanno sbagliato tutti e due.

VACCA. L'onor. Lucchini è d'avviso che un collegio più numeroso conferirebbe all'uniformità della giurisprudenza. Ma, perdoni il senatore Lucchini, io tengo un'opinione affatto opposta: credo che il pericolo di frequenti difformità nella giurisprudenza - poichè una costante uniformità non è possibile - sia maggiore quando i collegi sono composti di molti giudici, anzichè quando sono composti di pochi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 23 nella sua prima disposizione stabilisce che la Corte di appello giudica col numero di tre votanti: su questo punto vi è stato completo accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale.

La riduzione si applica anche alle Corti di cassazione che giudicheranno col numero di cinque votanti, e a sezioni unite di undici.

Non ho sentito in verità ragioni valide contro questa riduzione. Si è accennato al numero maggiore di consiglieri che in altri Stati intervengono nei giudizi di Corte di cassazione. Ciò ha una importanza molta relativa di fronte al criterio prevalente che nella dottrina italiana e nelle proposte di riforma dell'ordinamento giudiziario fatte specialmente negli ultimi tempi fra noi, concordi tutto nel proporre e sostenere il concetto della riduzione nel numero dei giudicanti.

I collegi numerosi offrono soltanto l'apparenza di una maggior guarentigia; invece i collegi più ristretti assicurano una più attiva discussione e una attenzione più intensa nella discussione delle cause, necessaria per assicurare un giudizio illuminato e coscienzioso.

L'unica argomentazione, che è stata fatta, è quella che i collegi più numerosi hanno maggior prestigio ed autorità di fronte alle popolazioni. Ma questa, più che altro, è una impressione. L'autorità nei corpi giudicanti non viene dal numero di coloro che vi partecipano, ma dall'opera che compiono, dal giudizio che pronunziano; nè perciò è necessario un numero speciale di componenti del collegio.

Io sono fermamente convinto che questo provvedimento, come ha riconosciuto l'Ufficio centrale, gioverà al migliore funzionamento delle Corti di appello e di cassazione, senza tener

conto che esso, non come movente, ma come effetto, renderà possibile una diminuzione dei magistrati, senza pregiudizio per la giustizia.

Questo quanto al primo e al secondo comma.

L'Ufficio centrale ha creduto di sopprimere il terzo comma riguardante le Sezioni da istituire nelle Corti di cassazione regionali, perchè parve che questa proposta potesse pregiudicare la soluzione del problema della unificazione della Corte di cassazione.

Come il Senato ricorderà, ebbi già a dichiarare che il fine della proposta era soltanto quello di provvedere ad una urgente necessità di servizio, quella cioè di rendere possibile la eliminazione dell'arretrato esistente in alcune delle nostre Corti di cassazione.

Ora, è stata concordata coll'Ufficio centrale una aggiunta all'art. 23, colla quale è riprodotta innanzi tutto la facoltà al Governo di aumentare con decreto Reale il numero delle sezioni delle Corti d'appello, offrendo con ciò la possibilità di soddisfare a bisogni assolutamente urgenti. Vi sono Corti d'appello in alcuni grandi centri che, per l'accresciuto ingente numero di cause derivanti dal grande movimento di affari negli ultimi anni, si trovano grandi difficoltà. Manca al Governo il modo di provvedere. Da ciò il bisogno dell'autorizzazione chiesta al Parlamento per aumentare il numero delle Sezioni nelle Corti d'appello.

Quanto alle Corti di cassazione, poichè la proposta originaria ha fatto sorgere il dubbio che potesse pregiudicare la soluzione della questione riguardante l'ordinamento futuro del Collegio supremo, non ho avuto difficoltà, in linea conciliativa, di modificare la proposta nel senso che il ministro possa, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, od eventualmente di consiglieri di appello, e di applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione. Così potrà egualmente risolversi la grossa questione dell'arretrato in alcune Corti, alla quale è necessario provvedere per soddisfare i legittimi reclami delle curie e dei cittadini che da tempo attendono la decisione sui loro ricorsi.

Mi auguro pertanto che l'art. 23 sarà approvato con questa aggiunta concordata coll'Ufficio centrale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io vorrei domandare qualche chiarimento e fare delle proposte relativamente a quest'articolo. In esso si dice: la Corte di cassazione giudica col numero di cinque e, se a sezioni unite, di undici votanti: ma nulla si determina circa la composizione delle Sezioni unite.

Ora, noi sappiamo che, presentemente, la composizione delle Sezioni unite in materia civile si forma sulla base della Sezione civile con un certo numero di consiglieri aggiunti chiamati da una delle Sezioni penali; mentre invece le Sezioni unite penali sono esclusivamente penali. Io non giurerei certamente che questo sistema abbia fatto buona prova. Le materie, le quali sono portate dinanzi alle Sezioni unite, sono di molto varia natura, perchè oltre a tutte le questioni di competenza e di conflitti, vengono alle Sezioni unite civili quelle più delicate questioni in materia di diritto privato, per le quali la Corte di rinvio non si sia uniformata alle decisioni di una cassazione civile.

Ora, è abbastanza strano che questo giudizio di ultimo grado e definitivo per la risoluzione della questione giuridica sia dato da un collegio misto di tecnici e di non tecnici. Prevedo la risposta: tutti i consiglieri di cassazione sono tecnici. Ma è una risposta a cui nessuno crede. È evidente che i magistrati che sono destinati alla Sezione penale, sono quelli che si sono specializzati in quella materia, che hanno particolare competenza in essa, come quelli destinati alle Sezioni civili sono appunto coloro che hanno maggior competenza nella materia civile, o che per lo meno dovrebbero averla. E la materia civile è così vasta, e così vasta è la materia penale, che non è presumibile che i magistrati abbiano la medesima competenza amplissima nell'una e nell'altra.

A me dunque pare assurda la composizione attuale delle Sezioni unite; e non credo che questa mia opinione sia nè paradossale, nè isolata, perchè se si interrogano tutti gli avvocati di Roma, essi risponderanno unanimemente che le Sezioni unite civili sarebbero meglio composte con tutti elementi specializzati nelle materie civili. La difficoltà, che s'incontra nella composizione delle Sezioni unite civili con tutti magistrati appartenenti ad esse, sta

in ciò, che nella Corte suprema di Roma la Sezione civile è apparentemente unica, e non si può con una sola Sezione formare le Sezioni unite. Ma ho detto *apparentemente unica*, perchè basterebbe una dichiarazione, non so se per decreto o per legge, perchè la Sezione unica civile fosse mutata in due Sezioni; poichè di fatto sono appunto due sezioni. C'è il primo presidente, e c'è un presidente di Sezione nella Sezione civile; non ci vorrebbe niente adunque per costituirne due Sezioni. E quando queste due Sezioni fossero costituite, non ci vorrebbe niente per determinare che le Sezioni unite civili fossero composte unicamente dei magistrati delle Sezioni stesse.

Ma non sarebbe neppure necessario di far ciò, perchè basterebbe nella legge, che stiamo discutendo, dichiarare che per le Sezioni unite civili si potessero chiamare un certo numero di magistrati, senza determinare le sezioni dalle quali essi dovrebbero essere chiamati.

Non so se sia questa l'intenzione del ministro, poichè in questo articolo non leggo alcuna abrogazione o derogazione alle leggi vigenti. Ma la formula generale usata potrebbe prestarsi anche a questa interpretazione.

Io pertanto domando all'onorevole ministro, se la formula da lui usata tenda ad ammettere la possibilità di costituzione di sezioni unite civili nella Corte di cassazione di Roma con magistrati specializzati nella materia civile. Se questa disposizione già non si trova espressa nel progetto di legge (in ogni caso non vi è chiaramente espressa), non crede il ministro che sarebbe utile di esprimerla? non crede insomma che sarebbe utile, in un modo o nell'altro, giungere alla meta, che io ritengo sia da tutti desiderata?

Questo è il primo punto. Viene ora il secondo.

Io pure credo che la condizione, in cui si trovano alcune Corti di cassazione locali in questo momento, renda necessario l'aumento di personale in esse. V'è soprattutto la Cassazione di Palermo la quale si trova molto arretrata, in modo veramente spaventoso; ed il collega Mortara che è stato procuratore generale in essa potrebbe darvene sicura notizia. Questo arretrato credo che attualmente si aggiri intorno ai 1100 ricorsi. Ognun vede quanto ne scapiti l'Amministrazione della giustizia e

quanto sia necessario che, con provvedimenti di natura provvisoria, si aumenti il personale di quella Corte, perchè sia tolto di mezzo questo enorme ingombro e sia resa giustizia a coloro che l'hanno domandata e che l'attendono.

Approvo in massima la proposta, ma vorrei che il ministro me ne dichiarasse meglio la portata, soprattutto per quanto riguarda il presidente di sezione di cui si parla.

Qui si dice che eventualmente potrà essere nominato anche un presidente di sezione. Cosa significa ciò? Un presidente per ciascuna delle Corti di cassazione locali o un presidente per tutte le quattro Corti di cassazione locali, il quale dopo avere sbrigato gli affari pendenti in una Corte sia applicato alle altre? Su questa disposizione desidero conoscere il pensiero del ministro, affinchè essa venga chiarita in modo da non condurre ad equivoci.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ecco a che cosa conduce lo snaturare le istituzioni! Ora abbiamo una proposta, che viene pur da persona tanto autorevole, la quale porterebbe a costituire le Sezioni unite senza Sezioni, a far consistere cioè questa più che suprema giurisdizione in una mera e semplice questione di numero.

Evidentemente qui si snatura il concetto della Corte di cassazione, la quale è chiamata, come accennai testè, a regolare la giurisprudenza, ad assicurare la retta e uniforme applicazione della legge, a dare un medesimo indirizzo alla sua interpretazione.

Ora, perchè e quando s'invoca il giudizio delle Sezioni unite nella Corte di cassazione? Per dirimere l'eventuale conflitto di giurisprudenza nei riguardi della Corte di Roma o delle Corti regionali. Ma il modo per poter dirimere questo conflitto non si può ottenere che abbinate alla Sezione giudicante, che, in luogo della Corte regionale dev'essere sempre quella di Roma, un'altra e diversa Sezione. Poichè, se la composizione del nuovo più alto magistrato, avvenisse con gli stessi componenti della Sezione che ha giudicato, sia pure con minor numero di giudicanti, sarebbe perfettamente esautorata la funzione delle Sezioni unite, sarebbe tolta la stessa ragione di essere dell'istituto.

Io poi sono grato all'onor. ministro che ha

voluto in qualche modo rispondere alle osservazioni da me fatte sulla proposta di riduzione dei componenti il Supremo collegio, ma avendo ripresa la parola, me ne varrò pure per far notare come egli, con la sua consueta abilità, abbia evitato precisamente l'argomento principale sul quale io avevo portato le mie osservazioni.

Non è già soltanto per imprimere maggiore autorità al magistrato supremo che sostengo dover essere conservato il maggior numero dei suoi componenti. Potrei essere anche perfettamente d'accordo con l'onor. ministro, che non dipenda dal numero dei componenti il collegio l'autorità dei suoi responsi. Ma se ciò dovesse ritenersi in modo assoluto, si dovrebbero invertire le parti e costituire il collegio di Corte di appello di cinque membri e quello della Corte di Cassazione di tre, osservando che più si sale in autorità e minore dovrebbe essere il coefficiente del numero.

Ma non è questa la ragione principale che consiglia il maggior numero dei componenti il collegio della Corte di cassazione.

Mi astengo ancora una volta dall'invocare l'ammaestramento straniero, conoscendo l'avversione dell'onor. ministro per quanto ci vengano insegnando le estere legislazioni; benchè tutti sappiamo che ormai ogni forma di progresso umano, civile, politico, giuridico, non procede già rimanendo chiusi nei confini del proprio paese, ma, in gran parte, profittando della esperienza e della scienza degli altri popoli e delle altre legislazioni; e quindi non rileverò come dappertutto l'istituto di cui si tratta sia regolato così, che, dove si componga il collegio di soli sette giudicanti, ivi la Sezione sia composta di non più di otto, e dove la Sezione sia composta di maggior numero, la Corte giudichi nella totalità dei suoi componenti.

E il perchè di questo sta appunto nella ragione di essere della Corte di cassazione. Quando in una stessa Sezione potete comporre il collegio giudicante, oggi di taluni magistrati e domani di altri, si perde affatto la visione della finalità dell'istituto, e si rende possibile quanto oggi ancora avviene, cioè la facile mutabilità della giurisprudenza. Ed è per impedire questo grave inconveniente, che contraddice al concetto informatore del magistrato supremo, che occorre, ove si voglia ridurre il numero dei

giudicanti, ridurre altresì il numero dei componenti la Sezione; e ove invece la Sezione sia composta di maggior numero, è imprescindibile che tutta la Sezione sia chiamata a giudicare.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Non intendo di fare un discorso; dopo aver tanto annoiato il Senato, non vorrei ulteriormente tediare; desidero soltanto fare qualche rilievo, il quale tenderà a dimostrare che la modifica apportata, or ora, all'art. 23, ultimo capoverso, rende quasi frustraneo il provvedimento che, tutti d'accordo, vogliamo adottare per togliere gli arretrati.

Io mi ero compiaciuto vivamente coll'onorevole ministro della bontà del progetto, e me ne compiaccio assai anche adesso, perchè, non ostante i difetti che vi sono, e pur non ostante la improvvida modifica introdotta nel ricordato art. 23, è sempre uno schema assai lodevole, specialmente per i mezzi che adotta (e questo è essenzialissimo dire), per rendere più pronta e spedita l'amministrazione della giustizia.

Ciò non m'impedisce, però, di aggiungere che quel sentimento di grande compiacenza, che sentivo nell'animo mio si è di molto affievolito, perchè sono persuaso che, aumentando nelle Cassazioni territoriali il personale e non le Sezioni, perda di efficacia il rimedio che proponeva il Guardasigilli, per togliere le pendenze antiche e recenti.

Io non ho molta speranza, or che il ministro si è inteso colla maggioranza dell'Ufficio centrale, che egli ritorni al suo primitivo progetto. Mi consenta nondimeno di dire, che il primo disegno di legge, il suo, era il migliore, non quello che ora accetta, in seguito agli accordi coll'Ufficio centrale. Quel disegno conteneva misure efficacissime, radicali, giacchè, come ebbi l'onore di dire altra volta, avrebbe fatto, in un anno, o poco più, scomparire gli arretrati, e poneva le Corti in grado di rendere finalmente giustizia a quegli sventurati, le cui cause pendono, da anni ed anni, nelle cancellerie e vi marciscono.

Ma, pur non lusingandomi che si muti di avviso e si torni al primitivo progetto, io desidero che il Senato sappia, ora che deve dare il suo voto, che coll'applicare alle Cassazioni consiglieri e presidenti di sezioni di Corte di appello (i quali ultimi sono parificati a consi-

glieri di Cassazione), non si ricava che pochissimo profitto...

VACCA, *relatore (interrompendo)*. Si applicherebbero alla Corte di cassazione consiglieri d'appello e presidenti di sezione di Cassazione.

DE BLASIO. ...Ma questi presidenti di sezione di Cassazione (intendiamoci bene, perchè non ho sott'occhi il nuovo articolo 23) si applicherebbero alle Corti nell'intento di sdoppiarne la sezione e farne due, o perchè possano essi avvicinarsi, col primo presidente, in guisa che l'unica sezione, una volta sia presieduta dal primo presidente ed una volta dal presidente di sezione? Intendiamoci bene su questo punto. Mi degui, onor. ministro, della sua attenzione, a cui tengo immensamente, perchè so che la sua autorità è grandissima in questa materia.

Il mio ragionamento è questo: le Cassazioni territoriali, con o senza l'aumento del personale, sono e saranno sempre costituite da una sola sezione. Se essa, accresciuta di personale, si sdoppiasse, tanto valeva mantenere il progetto ministeriale che aumentava le sezioni di Cassazione.

Ma il fatto vero è che senza una espressa disposizione di legge, che crei una seconda sezione, le Cassazioni regionali saranno sempre costituite da una sezione sola — sia che restino come sono, coll'attuale personale di consiglieri, sia che se ne aumenti il numero; sia che vi si applichino presidenti di sezione di Corte di appello, sia che vi si destinino presidenti di sezione di Cassazione.

Sempre una sola sezione dovrà funzionare; non mai potranno contemporaneamente tenere udienza due sezioni nello stesso giorno. Vuol dire che il personale si avvicenderà; vuol dire che tutto il peso del lavoro non cadrà più, come ora, sui quindici o sui dieci consiglieri che compongono il collegio, e si ripartirà, quindi, più cristianamente fra loro; ma, è bene ripeterlo, una sola sezione dovrà sempre funzionare, giacchè là dove, per legge organica, figura in pianta una sola sezione, non ne possono funzionare simultaneamente due.

Se è così, altri conti non si possono fare, in riguardo agli arretrati, se non quelli che faccio io praticamente; dico così, perchè, pur non avendo l'alta mente degli illustri magistrati dell'Ufficio centrale del Senato, ho lunga pratica ed esperienza, anch'io, degli uffici giudiziari.

Nelle Corti di cassazione, attualmente, lavorando di lena, non si tengono e non si possono tenere (quando si voglia rettamente amministrare giustizia), più di quattro o cinque udienze per settimana. È assolutamente impossibile tenerne di più, perchè un paio di giorni bisogna pur accordare ai consiglieri, per lo studio delle cause e la redazione delle relazioni e delle sentenze.

Credo che a Roma se ne tengano cinque...

MORTARA. Se ne tengono sei.

DE BLASIO... Sta bene; con venti o ventidue consiglieri, che vi sono alla sezione civile della Cassazione di Roma, si tengono sei udienze.

Dunque, quando avrete aumentato i magistrati da quindici a venti, voi non potrete pretendere che si decidano dalle Corti territoriali più cause ed estendano più sentenze che alla Cassazione di Roma. Questo è chiaro.

Staremo poi a vedere se si aumenterà, come a Roma, fino a venti il numero dei consiglieri nelle Cassazioni di Torino e di Napoli, che hanno la medesima importanza...

SCIALOJA. Il numero dei consiglieri che dovranno sedere in udienza si riduce a cinque.

DE BLASIO... Sta bene anche questo; ma le udienze saranno sempre sei, dal momento che i giorni della settimana non si possono aumentare, e due di questi giorni bisogna darli ai consiglieri, per lo studio degli atti e la estensione delle sentenze.

Ed ora un'altra indagine.

Quante cause si possono decidere per ogni udienza?

Per me, onorevoli colleghi, non se ne possono, nè se ne dovrebbero decidere più di cinque, se si vuole giudicare con serietà d'intenti.

Perchè ciascuna delle parti esponga serenamente le sue ragioni innanzi alla Corte suprema, nella quale esse ripongono e concentrano le supreme speranze, bisogna che gli avvocati (ed in molte cause ve ne sono molti) discutano con ampia libertà di parola, per quanto sobriamente, i mezzi di ricorsi, i quali, come tutti sanno, non sono mai pochi.

D'altra parte, quando si volesse circoscrivere un po' più del consueto il campo della discussione, si provocherebbero querimonie e proteste e si perderebbe più tempo.

Ebbene, trattando cinque cause, si arriva sempre, posso assicurarvi, a tarda ora di sera;

intanto ricordiamo che i consiglieri non sono dei giovanotti: che quasi tutti hanno dai 65 a 75 anni; or, dopo sette ore di discussione intorno ad ardue questioni sui fatti e sul diritto, essi non hanno più (e neppure i giovani l'avrebbero) così vivido l'intelletto, così riposata la mente, come in principio d'udienza. Il defaticante lavoro intellettuale non può non aver velata quella limpidezza di vedute, che è tanto preziosa nella decisione delle controversie.

Ed è per ciò appunto che si deplora, ed a ragione, in Camera di consiglio lo snervante prolungarsi delle udienze, che se può giustificarsi colla necessità di tenere in corso gli affari, è però di gravissimo danno alla serenità dei giudizi ed alla bontà dei giudicati.

A Palermo dunque, dove son 1200 processi in arretrato, non si giudicheranno che cinque cause di più per settimana, venti cause al mese; non si raggiungerà, però, in fine d'anno, la cifra di 240 cause, perchè nei mesi di vacanza il personale è ridotto, e non può dare il frutto che danno tutti i consiglieri insieme.

Fatti i conti, anche ammettendo che non vi siano rinvii (spesso si segnano cinque cause sul ruolo e tre ne arrivano in udienza), a concedere tutto, insomma, non si decideranno ogni anno più di duecento cause, oltre quelle che si definiscono ora; bisognerà, dunque, che passino sei o sette anni prima che si esaurisca l'arretrato!

Col vostro sistema invece, onor. ministro, col vostro sistema, la questione degli arretrati si risolveva subito, perchè, funzionando due sezioni, il prodotto che dava una di esse, lo dava anche l'altra, e allora, invece di duecento cause in più, se ne sarebbero decise dalle 400 alle 500 e la pendenza sarebbe assai più presto finita.

D'altra parte, dal momento che aumentate il personale, e per lo meno lo dovrete aumentare di quattro consiglieri e d'un presidente di sezione per ogni Corte, perchè mai non ve ne avvalete per costituire una 2ª Sezione?

La spesa sarebbe sempre la stessa e più abbondanti ne avreste i frutti. Perchè dunque?

Badino, signori Senatori, che di questo argomento io m'intrattengo, così a lungo e con tanto fervore, non nell'interesse della Cassazione di Torino, come si potrebbe supporre.

È opportuno sapere che la Cassazione di

Torino è la sola delle regionali che non ha alcun arretrato. In quel collegio si decidono le cause, non appena decorsi i termini di stretto rigore.

Potrebbe quindi darsi il caso che a Torino non si accordasse, e sarebbe una grande ingiustizia, alcun aumento di personale, col pretesto che non vi sono pendenze.

Se ciò avvenisse, a me, che non per me avrei patrocinato la giusta causa delle Cassazioni locali, potrebbe ironicamente ma molto opportunamente rivolgersi il motteggio:

Sic vos non vobis fertis aratra boves.

Questo non avverrà, ne sono certo; me n'è sicura garanzia l'equanimità del ministro, il quale non vorrà certamente che i consiglieri di Torino siano ulteriormente gravati da oppressivo lavoro, ma è sempre bene mettere le cose a posto. Non è dunque nell'esclusivo interesse della Cassazione piemontese che parlo, ma pel buon andamento del servizio in tutte le Cassazioni territoriali.

Detto ciò, ritorno alla domanda che dianzi ho mossa all'Ufficio centrale: perchè all'ultima ora, quasi al momento del voto, ci proponete di aumentare il personale, piuttosto che le Sezioni?

La risposta l'ha data poco fa, e molto esplicitamente l'onor. ministro. Si teme, ha detto, che rafforzandosi le Cassazioni regionali, con altre Sezioni, si vulneri il principio dell'unificazione del supremo Collegio.

Proprio così, come io ebbi l'onore di dire nel mio primo discorso!

È assai notevole poi, signori colleghi, che l'Ufficio centrale, su tale riguardo, è stato irremovibile, non ostante le maggiori assicurazioni che ha avuto dal guardasigilli, il quale ebbe già a dichiarare, come sapete, che nessun pregiudizio intendeva arrecare, coll'aumento delle Sezioni, all'unificazione della suprema magistratura, alla quale avrebbe pur provveduto. L'Ufficio centrale non ha voluto cedere, pur nonostante che la necessità delle cose lo abbia costretto a concedere l'aumento del personale ed a modificare, in questo senso, il capoverso dell'art. 23, del quale prima chiedeva la soppressione addirittura.

È per questo principio dunque (che nessuno intende di vulnerare) che noi dobbiamo pos-

porre il rimedio radicale, che prima ci proponeva il ministro, a quello dei pannicelli caldi dell'aumento dei magistrati, che ci propone l'Ufficio centrale, ora d'accordo col guardasigilli.

Or io di ciò tanto più sono dolente, in quanto non credo ai benefici che si aspettano dall'unità della Cassazione e dalla unità (del resto irrealizzabile) della giurisprudenza.

Il quale problematico beneficio della uniformità nell'interpretazione delle leggi è, secondo me, più facile conseguire col sistema attuale che con quello al quale mira l'Ufficio centrale.

A tutelare il principio della unità di giurisprudenza basta che sia conservata alle Sezioni unite della Cassazione di Roma la giurisdizione sulle cause di rinvio, decise in difformità della massima adottata dalle Cassazioni regionali.

Questo sistema tiene una via di mezzo tra quella tracciata dal progetto Orlando e quella che vorrebbe seguire l'Ufficio centrale.

L'onor. Orlando voleva che la massima adottata dalla Cassazione dovesse accettarsi dalle Corti di merito.

Per tal modo, mentre, da un lato, le Cassazioni territoriali venivano conservate, cessava di aver giurisdizione quella di Roma sulle cause di rinvio.

Si potrà dissentire da quel disegno di legge; si potrà dire dai fanatici della uniformità di giurisprudenza, che questa, col sistema Orlando, sarebbe stata varia nelle varie Cassazioni, ma non si potrà negare che con quel sistema si poneva termine all'enorme inconveniente delle lungherie eterne e dei molteplici giudizi di rinvio.

La sentenza della Cassazione doveva, in altri termini, decidere la causa, non essere un semplice opinamento, quale è infatti attualmente, potendo ben contrariarla il magistrato di merito.

L'Ufficio centrale vuole invece, in omaggio al principio della uniformità, la soppressione delle Corti regionali.

Il sistema intermedio non è che l'attuale. Con esso si raggiunge (per quanto è possibile, s'intende) il fine della uniformità, senza sopprimere le Cassazioni locali.

Il sistema vigente concilia l'indipendenza del magistrato che giudica il merito, coll'ugua-

glianza dei cittadini nella uniforme interpretazione delle leggi.

E questo sistema considera, come il migliore, l'onor. Quarta. Lo rilevo da uno dei suoi meravigliosi discorsi. Per l'insigne magistrato (ed in ciò sono pienamente del suo avviso autorevolissimo) l'unità di interpretazione non dipende già dal maggior numero dei giudicanti insieme uniti in un Collegio giudiziario, ma dalla maggiore opportunità che hanno le Sezioni unite di portare il loro esame sopra tutte le disquisizioni che si son fatte innanzi alla Cassazione territoriale ed ai due tribunali di merito.

È dunque, proprio come dico io, che le sentenze delle Sezioni unite acquistano maggiore autorità, non perchè pronunziate dalla Cassazione della capitale del Regno, la quale non è nè Cassazione madre, nè maggiore, e neppure è la sola Cassazione vera e propria, come si pretende da alcuni, ma perchè giudica, in seguito a ripetute e più ampie discussioni, e giudica su tre sentenze, la 1ª e la 2ª di merito e su quella della Cassazione territoriale, mentre questa pronunzia invece su di una sola sentenza, sulla prima, cioè, che aveva decisa la causa.

Non dunque dall'accentramento a Roma di tutti i magistrati delle Cassazioni locali potrà ottenersi l'uniformità di giudizio, tanto più che dovrebbero dividersi in moltissime Sezioni.

PRESIDENTE. Prego l'on. De Blasio di rientrare in argomento.

DE BLASIO. Me ne sono allontanato, è vero, ma non inutilmente, onor. presidente; perchè quando avrò dimostrato che la preoccupazione dell'Ufficio centrale del Senato non ha ragione di essere, e quando avrò dimostrato altresì che il suo ideale è irrealizzabile, potrò nutrir la speranza, per quanto lontana, che l'Ufficio centrale si ravveda e si metta sulla via di Damasco, che è quella tracciata dal progetto ministeriale.

Dicevo dunque che coll'unire insieme tanti magistrati, a Roma, non si raggiunge l'intento di unificare la giurisprudenza. Essi qui a Roma non giudicherebbero diversamente da quello che avrebbero giudicato a Torino, a Napoli, a Palermo, a Firenze. Non ho mai sentito che la geografia, o la topografia influiscano sulla interpretazione delle leggi.

Per tutte queste considerazioni, che a me sembrano convincenti, io prego l'on. Ministro, prego quei valentuomini dell'Ufficio centrale, che rispetto e venero, di voler consentire che si voti l'art. 23 del progetto ministeriale, non quello che è stato or ora formulato.

Se non s'accoglieranno le mie preghiere, avverrà, lo prevedo, pur non essendo profeta, nè figlio di profeta, che se, fra cinque anni, c'incontreremo - on. ministro - stringendoci la mano ci diremo: Purtroppo l'arretrato permane!

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bava-Beccaris, Biscaretti, Blaserna, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Calabria, Caravaggio, Cassana, Castiglioni, Cefaly, Cefalo, Cencelli, Chironi, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fill-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali.

Garavetti, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Greppi, Guala, Gui.

Lanciani, Levi Ulderico, Luciani.

Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Placido, Polacco.

Reynaudi, Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Scillamà, Scaramella - Manetti, Schupfer, Scialoja, Serena, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Taiani, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi duole di non essere d'accordo col senatore De Blasio nelle sue previsioni, essendo convinto che col sistema proposto l'arretrato scomparirà, mettendo al corrente le Corti nelle quali si è verificato.

Come dissi già, a questo obbietto mirava la disposizione del comma del disegno ministeriale, che mi parve tale da rispondere allo scopo mercè la istituzione, dove il bisogno lo esigeva, di una nuova sezione. Ma non poteva naturalmente escludersi che una soluzione in parte diversa potesse avere un effettivo identico. L'Ufficio centrale aveva accennato nella sua relazione alla proposta subordinata dell'aumento dei consiglieri, e ad essa l'onorevole senatore De Blasio manifestò che si sarebbe rassegnato se la prima non fosse stata accolta.

Ora, egli è persona di troppo elevata esperienza per non decidersi, sia pure in via suborbinata, a secondare la proposta dell'aumento dei consiglieri se l'avesse riconosciuta tale da non raggiungere lo scopo.

Un disegno di legge è opera di collaborazione. Specie in argomento così difficile. Perciò quando l'Ufficio centrale del Senato, non accogliendo la istituzione di nuove sezioni, ha però riconosciuta la opportunità di trovare una soluzione per risolvere la quistione, era evidente la necessità di una nuova formula conciliativa.

Non era possibile lasciare insoluta la questione, ciò che avrebbe costituito per me una grave responsabilità. Perchè se l'inconveniente gravissimo dell'arretrato non si riscontra in tutte le Corti di cassazione, e mi compiaccio che non si sia verificato nella Corte di Torino per l'opera zelante ed illuminata di chi la presiede, in altre Corti assume proporzioni assai gravi, ed urge offrire il mezzo idoneo a farlo cessare. Fra queste Corti è quella di Palermo alla quale ho già avuto occasione di

accennare. Oltre i ricorsi ordinari sono decisi annualmente un centinaio o poco più dei ricorsi arretrati. Durando lo stato attuale di cose, occorrerà un decennio per esaurirli. Da ciò derivò la proposta primitiva di istituire alcune sezioni; ma raggiunge egualmente lo scopo la nuova proposta che aumentando il numero dei consiglieri di cassazione ed applicando anche dei consiglieri di appello renderà possibile di accrescere il numero delle udienze e assicurare la trattazione e decisione di un numero di ricorsi maggiore dell'attuale, facendo in pochi anni scomparire l'arretrato.

Per provvedere all'aumento del numero delle udienze con un doppio turno, si potrà anche applicare un presidente di sezione di Corte di cassazione che avrà le funzioni di vicepresidente.

Ora, io non comprendo come può dirsi che questo sistema non produrrà gli effetti desiderati, mentre equivarrà nei risultati alla nuova sezione che si era pensato di istituire.

Io quindi non posso associarmi alle previsioni pessimiste dell'onor. senatore De Blasio, ed ho invece il convincimento che, mercè la proposta concordata coll'Ufficio centrale, il fenomeno dell'arretrato sarà presto cancellato. Ed è perciò che la disposizione ha carattere temporaneo, subordinata cioè al tempo necessario che occorrerà per raggiungere lo scopo. A conferma di ciò, d'accordo coll'Ufficio centrale, propongo una modificazione nella tabella limitando a quattro i presidenti di sezione di Corti di cassazione, non essendo necessario prevederne uno per ogni Corte.

L'onorevole senatore De Blasio preferisce la prima formula e diffida della seconda. Io che aveva proposto la prima, non posso consentire nella sua diffidenza, perchè entrambe rispondono alle stesse esigenze. Se non vi saranno due sezioni, organicamente costituite, vi sarà un doppio turno di udienze; nè presenta antinomia l'applicazione di un presidente di sezione quando la sezione non si crea, perchè, come dissi, esso avrà le funzioni vere e proprie di vice-presidente, come avviene, del resto, nella Corte di cassazione di Roma, dove il primo presidente e il presidente di sezione si alternano nella presidenza della sezione civile.

Raccomando pertanto al Senato l'approvazione della proposta che avrà risultati efficaci

nell'interesse dei ricorrenti e in quello della giustizia.

Non entrerò naturalmente in quell'ordine di considerazioni che l'onor. senatore De Blasio ha fatto circa la questione della cassazione e dell'unicità della giurisprudenza. Di esso si parlò già nella discussione generale; ed è argomento del quale si riparlerà a momento più opportuno.

L'onor. senatore Scialoja si è occupato di due argomenti, ad uno dei quali ho già risposto occupandomi delle funzioni del presidente di Sezione applicato alle Corti regionali.

L'altro argomento più saliente si riferisce al modo come debbono essere costituite le Sezioni unite in materia civile. L'onorevole Scialoja ha accennato al concetto di modificare la legge determinando che tutti i componenti delle Sezioni unite siano scelti fra i consiglieri assegnati alla Sezione civile. Io dubito dell'opportunità di questa proposta; e credo debba provvedersi più razionalmente. Certo le Sezioni unite, costituite coll'unione di alcuni consiglieri delle Sezioni penali alla Sezione civile, non offrono tutte le guarentigie necessarie, non solo pei ricorsi ordinari, ma anche per la risoluzione dei conflitti e per tutta la grave materia delle giurisdizioni speciali.

Occorrono quindi opportuni provvedimenti perchè le Sezioni riunite in materia civile siano costituite altrimenti. Dichiarai già all'Ufficio centrale che, riconoscendo questa necessità, mi riservavo di esaminare se era necessaria una legge speciale e non mancherò di occuparmi di questo importante argomento per adottare le opportune risoluzioni.

Quanto all'aumento delle sezioni di Corte di appello, non credo sia il caso di insistere nella necessità ed urgenza di autorizzare il Governo ad istituirle dove il bisogno potrà richiederle.

Mi auguro quindi che il Senato vorrà approvare non solo il primo e il secondo comma di questo articolo accettati già dall'Ufficio centrale, ma anche questo terzo comma che risponde a bisogni riconosciuti, assicurando beneficii di non lieve importanza per la giustizia.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Mi permetto di aggiungere una parola soltanto sopra un

punto della discussione fatta sull'articolo 23. È stato rammentato dall'onorevole Scialoja che io ebbi l'onore di essere procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo e bene conosco la questione degli arretrati. Veramente la conoscevo anche prima, perchè come membro della Commissione per la statistica giudiziaria, fui il primo a sollevare la questione ed a proporre alla Commissione un voto preciso col quale si invocarono dal Governo provvedimenti finora attesi invano. Come procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo, insieme al primo presidente, il collega senatore Petrilli, ebbi poi a presentare al Governo, nel dicembre 1909, vale a dire proprio quand'era guardasigilli l'onorevole Scialoja, una proposta particolareggiata per l'aumento di un certo numero di consiglieri mediante applicazione temporanea, dimostrando come con questo aumento, la Corte avrebbe potuto nel termine di tre anni eliminare il suo arretrato. Ora, mi capita la fortuna di poter dimostrare la stessa cosa al Senato in un modo semplicissimo, di dimostrare, cioè, che accogliendo la proposta concordata tra il ministro e l'Ufficio centrale, in tre anni, al massimo, la Corte di cassazione di Palermo esaurirà il suo arretrato.

Dall'ultima relazione statistica del procuratore generale attuale della Corte di cassazione di Palermo risulta che l'anno 1911 fu quello in cui, dal 1886 in poi, la Corte pronunciò il minor numero di sentenze. Ciò dipende da un complesso di circostanze, quali malattie di consiglieri, vacanze temporanee, ecc. Le sentenze pronunziate sono 322.

L'arretrato di quella Corte al 31 dicembre 1911 era di 1143 ricorsi. Ora la Corte di Palermo tiene tre udienze per settimana, e non può tenerne di più, dato il numero dei suoi consiglieri. Se si aggiungerà un numero di consiglieri sufficiente perchè la Corte possa tenere udienza anche negli altri tre giorni della settimana, nei quali non potrebbero lavorare i consiglieri che hanno già tenuto le consuete udienze, si potranno avere per lo meno altre 322 sentenze che è il minimo, ripeto, della produzione normale, giacchè negli anni anteriori se ne sono avute molte di più, arrivando perfino a 559, 499, 474, ecc.

Siccome i ricorsi che sopraggiungono sono

continuamente in diminuzione, e nell'ultimo anno sono stati 303, è evidente che se la Corte potrà pronunciare oltre 300 sentenze di più all'anno, in tre anni avrà tolto l'arretrato, e non occorreranno all'uopo dieci anni come è stato detto.

Non parlo di altre Corti. Quella di Torino abbiamo udito affermare dal suo presidente che fortunatamente non abbia arretrati; quella di Firenze non ne ha certamente; per quella di Napoli udite che cosa dichiarò lo stesso suo procuratore generale nell'ultima relazione statistica:

« A me, per debito di ufficio e per sincerità della mia esposizione statistica, incombe di constatare che da tre anni in qua il disbrigo degli affari è andato progressivamente rallentando, per cui i ricorsi in pendenza, che al 31 dicembre 1909 erano scesi per non interrotti sforzi di lavoro a 550, trovansi risaliti al 31 dicembre 1911 a 838. Siffatto aumento di arretrati non può attribuirsi ad aumento del numero dei ricorsi, perchè questi sono anzi diminuiti ».

Dunque a Napoli diminuirono i ricorsi e crebbe l'arretrato. È evidente che il Procuratore generale non poteva dire con più garbo, che la Corte ha lavorato meno, pur avendo avuto lo stesso numero di consiglieri. Ora, se con un lieve aumento di consiglieri si potrà ottenere che essa rinnovi quel lodevole sforzo a cui accenna il procuratore generale, poichè a Napoli ancora nel 1909 la pendenza dei ricorsi era normale (non dimentichiamo che i ricorsi devono giacere tre o quattro mesi prima di essere decisi) è da sperare che in breve quella Corte sarà rientrata, come le altre, nell'orbita di un regolarissimo funzionamento.

Quindi debbono convenire gli onorevoli colleghi che l'Ufficio centrale ha fatto il massimo sforzo, a sua volta, aderendo alla redazione dell'ultimo capoverso dell'art. 23 come viene ora proposto, più per amore di concordia che per assoluta necessità dei provvedimenti che si vogliono deliberare.

A nome dell'Ufficio centrale poi, e anche come procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, ringrazio l'onorevole ministro di aver affermato il suo proponimento di prendere in seria considerazione il tema trattato dall'onor. Scialoja, circa l'opportunità di regolare diversamente e meglio la composizione

delle Sezioni unite per la materia civile. Riconosco anch'io che non è questa la sede per trattarne; prendo atto però della promessa che il ministro ci darà modo di discuterne in altra non lontana occasione.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 23 nel testo concordato:

Art. 23.

La Corte d'appello giudica col numero di tre votanti.

La Corte di cassazione giudica col numero di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.

Con decreti Reali potrà essere aumentato il numero delle sezioni delle Corti di appello. Potrà altresì il ministro, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, ed eventualmente di consiglieri d'appello, e applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione.

ROUX. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Ho chiesto di parlare per fare una semplicissima osservazione. Trovo in questo articolo una dicitura un po' nuova.

Si dice: « la Corte di appello giudica col numero di tre votanti » ecc. Se si vuol dire con tre votanti, perchè non si tralascia la parola « numero »? Basterebbe mantenere la formula tenuta per gli altri articoli e dire: « la Corte d'appello giudica con l'intervento di tre votanti » ecc.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È una questione di forma sulla quale non potrà sorgere dissenso; ma può essere rimandata al coordinamento delle varie disposizioni, che è necessario di fare prima di procedere alla votazione della legge.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Allora mi permetterei di suggerire qualche altra modificazione, di cui si potrebbe tener conto nel coordinamento.

PRESIDENTE. Queste proposte sarà bene che ella le faccia all'Ufficio centrale, che dovrà curare il coordinamento della legge.

Ora metto ai voti l'art. 23 come è stato testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli propone un articolo aggiuntivo 23 bis.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È un'aggiunta che debbo segnalare all'attenzione del Senato. Nella legge del 1908 è fissato un numero determinato di consiglieri che sono incaricati della Presidenza dei tribunali; io proporrei un'aggiunta in questo senso: « può anche con decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di Sezione un consigliere di Corte di appello di terza categoria ed in ogni caso di anzianità minore di quella del presidente del tribunale che viene destinata ».

È una formula migliore perchè non limita ad un numero determinato i consiglieri d'appello destinati a questo servizio, e produce anche un effetto benefico per la carriera dei magistrati.

In fine di questo articolo potrebbe aggiungersi l'emendamento dell'onor. senatore Placido che suona così: « Nulla è innovato per i consiglieri d'appello ai quali è affidato l'incarico dell'istruzione penale. Essi dovranno essere meno anziani del presidente di tribunale indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono ».

Questa disposizione non è in verità necessaria, rimanendo in vigore le disposizioni non abrogate nè modificate. Ad ogni modo, se l'onorevole Placido insisterà, per parte mia nulla ho da opporre.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 23 bis:

Art. 23 bis.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è modificato come segue:

Può anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di Sezione un consigliere di Corte d'appello di terza categoria;

e in ogni caso di anzianità minore di quella del presidente di tribunale che viene destinato.

È abrogato il capoverso dell'art. 4 della legge 28 giugno 1908, n. 312.

Nulla è innovato per i consiglieri di appello ai quali è affidato l'incarico delle istruzioni penali: essi dovranno essere meno anziani del presidente del tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. La proposta di emendamento del ministro mira ad aumentare il numero dei consiglieri di Corte d'appello stabilito nella tabella allegata al disegno di legge, per destinarli ai posti di presidente di Sezione dei tribunali, il cui numero, per la disposizione dell'art. 4 della legge del 28 giugno 1908, non può eccedere quello di 40.

Tale aumento riuscirà utile alle esigenze del servizio e alla carriera dei magistrati; e l'Ufficio centrale dà alla proposta ben volentieri il suo assenso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 23 bis, che ho testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 24.

VACCA, *relatore*. L'art. 24 viene soppresso per le modificazioni che si propongono nell'articolo 25.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura del nuovo art. 25 concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale:

Art. 25.

Gli attuali giudici, sostituiti procuratori del Re e giudici aggiunti formeranno parte del ruolo dei tribunali anche in numero superiore a quello fissato per le singole categorie nell'annessa tabella, ma non oltre il numero fissato per le corrispondenti classi dei pretori.

Gli uditori che al momento dell'attuazione della presente legge, siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie a termine dell'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno nominati giudici di 4^a categoria quando venga il loro turno di promozione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1912

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Pregherei l'onor. ministro di darmi una spiegazione.

Egli si è ragionevolmente preoccupato della condizione in cui si troveranno gli uditori, i quali, al momento dell'attuazione della presente legge, siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie, ed ha concordato coll'Ufficio centrale la disposizione, per effetto della quale essi saranno nominati giudici di quarta categoria, quando giungerà il loro turno di promozione.

Ma quale sorte è riservata agli uditori non ancora abilitati alle funzioni giudiziarie? Essi hanno già vinto un esame di concorso assai più difficile di quello che dovrebbero sostenere qualora volessero, secondo la nuova legge, concorrere alla carriera di pretore. Essi hanno inoltre prestato servizio non retribuito per parecchio tempo. Senza una precisa disposizione legislativa, sarà posto ad essi questo dilemma: o scegliere la carriera del pretorato ed affrontare un altro esame pratico; ovvero quella di giudice ed esporsi ad un nuovo esame teorico sulle materie già esposte nel precedente concorso. Ciò non parmi giusto, e per questo chiedo una spiegazione all'onor. ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le spiegazione che domanda l'on. senatore D'Andrea è molto semplice.

Nella disposizione di cui all'art. 25 in discussione si tratta di uditori, il cui diritto è assoluto ed indiscutibile, perchè hanno già ottenuto l'abilitazione alle funzioni giudiziarie. Quanto ai giudici ai quali ha accennato l'onorevole senatore D'Andrea, la questione deve essere opportunamente studiata insieme con varie altre che hanno attinenza colla presente legge per tenerne conto, se ne sarà il caso, nel preparare le altre disposizioni transitorie.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Debbo ringraziare l'onor. ministro delle assicurazioni fornitemi, che cioè nelle disposizioni transitorie sarà tenuto conto delle condizioni in cui si trovano gli uditori dei quali mi sono interessato, qualora si riconosca, come

parmi indubitato, che essi abbiano diritti acquisiti da doversi rispettare.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Durante la seduta, i giudici aggiunti hanno fatto distribuire un pro-memoria col quale si propongono di dimostrare che con la formazione del ruolo unico i loro interessi sarebbero grandemente pregiudicati. Essi fanno un calcolo dal quale risulterebbe che dovrebbero attendere nientemeno che 20 anni e qualcosa di più per raggiungere lo stipendio di 5000 lire.

Ad evitare questo pregiudizio, essi proporrebbero che nel passaggio dalla quarta categoria alla terza, invece di seguire il sistema della pura anzianità si seguirebbe il sistema dello scrutinio, concedendo tre quarti dei posti ai promovibili a scelta ed un quarto ai promovibili.

Io non so se questo pregiudizio veramente esista, giacchè, come ho detto, quel pro-memoria è stato distribuito seduta stante, e non sono stato quindi in condizione da poterne fare esame. E non so neppure se con quel che chiedono i giudici aggiunti si eviterebbe l'asserto danno.

Però in un foglietto col quale quel pro-memoria è stato presentato, si dice che il relatore dell'Ufficio centrale sarebbe favorevole ai loro desiderii.

Desidererei perciò che l'on. senatore Vacca mi desse qualche chiarimento al riguardo.

VACCA, *relatore*. Pregherei l'onor. senatore De Cupis di voler chiarire meglio la sua proposta, perchè...

DE CUPIS. Chiedo perdono al Senato se mi sono permesso d'interrompere l'onor. relatore mentre parlava. Ripeterò brevemente quanto ho detto relativamente agli aggiunti giudiziari. Prego l'onor. senatore Vacca di ascoltare le mie parole, altrimenti non arriveremo a nulla di buono. Io non ho fatto alcuna proposta; ho detto solo che dei giudici aggiunti hanno fatto pervenire seduta stante un pro-memoria col quale si dolgono che la proposta dell'onor. ministro di formare tutto un ruolo, la loro carriera sia molto pregiudicata. Essi fanno un calcolo dal quale risulterebbe che per raggiungere le cinque mila lire di stipendio occorrerebbero non meno di 20 anni. Proporrrebbero come ri-

medio a questo male che nel passaggio dalla quarta alla terza categoria si usasse non il merito dell'anzianità, ma quello degli scrutini, con una proporzione di tre quarti per i promovibili a scelta e di un quarto per i semplici promovibili.

PRESIDENTE. Onor. De Cupis, non discuta qui proposte che vengono dal di fuori e che debbono restare estranee alla nostra discussione. Qui si manifestano opinioni individuali, non debbono entrarvi opinioni espresse fuori del Senato.

DE CUPIS. Avevo parlato di questo memoriale soltanto perchè, se fosse vero che il senatore Vacca su di esso si era già favorevolmente espresso, si poteva da me o da qualche altro dei colleghi fare una proposta concreta.

VACCA, *relatore*. Dichiaro che così a me come ai colleghi dell'Ufficio centrale, e credo anche di altri senatori, sono pervenute parecchie domande di magistrati, e fra le altre una diretta a far stabilire che il passaggio di giudici dalla terza alla seconda categoria dovesse avere luogo per scrutinio; ma posso assicurare il Senato che su questa domanda non mi pronunzierai.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sull'argomento accennato dall'onor. De Cupis non vi è alcuna proposta. Ma poichè l'onor. senatore vi ha accennato, ben volentieri gli dichiaro che esaminerò anche la questione da lui sollevata, per esaminare se e fino a qual punto potrà essere presa in considerazione.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onor. ministro, il quale ha mostrato di avere perfettamente compreso il mio pensiero. Se ho parlato di *proposte* fatte dai giudici aggiunti, ho detto male; e ne faccio ammenda, sostituendo alla parola *proposta* un'altra più corretta: *richiesta, preghiera, desiderio, voto*: chè non è il caso di far questione di parole. Ma se questo voto fosse stato fondato e ragionevole, ben poteva meritare che da un membro del Senato se ne facesse proposta.

L'onor. ministro ha già interpretato perfet-

tamente le mie intenzioni, ed io ne lo ringrazio, e lo ringrazio ancora dell'affidamento che mi ha dato di prendere in considerazione quanto io gli ho rappresentato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Petrella propone un articolo 25 *bis* del tenore seguente:

Art. 25 *bis*.

« Ai magistrati ancora in attività di servizio che entrarono in carriera anteriormente al 1^o gennaio 1894, sarà computato, agli effetti della pensione, il tempo durante il quale esercitarono le funzioni di vice-pretori mandamentali onorari ».

Ha facoltà di parlare il senatore Petrella.

PETRELLA. La lettura fatta dal nostro illustre Presidente dell'articolo aggiuntivo che ho proposto, dice già ciò che desidero esporre.

Coll'organico del 1865, fu stabilito che i vicepretori mandamentali onorari, dopo quattro anni di servizio, avevano diritto di dare l'esame pratico ed essere nominati pretori. Venne poi una modifica nel 1875 la quale fu benefica, perchè dispose, modificando l'art. 39, che i detti vice-pretori, dopo due anni di esercizio, avendo la laurea, avrebbero potuto essere dispensati dall'esame pratico, quante volte una Commissione all'uopo incaricata avesse dato favorevole parere. Così le cose procedettero per parecchio tempo, e nel 1889, come anche negli altri anni precedenti, ma segnatamente nel 1889, vi furono molti vice-pretori, adesso ridotti a piccolo numero, che diedero l'esame pratico e vinsero la prova; però, invece di conferirsi ad essi la nomina a pretore che la legge prometteva, questa non avvenne, e non avvenne perchè nel marzo del 1890 vi era stata la legge, la quale aveva autorizzato il Governo a ridurre il numero delle preture, e fu prudente consiglio del ministro di non nominare nuovi pretori.

Dopo questa legge venne quella del ministro Zanardelli del giugno 1890, che regolò l'ammissione alla carriera giudiziaria, e col regolamento dello stesso anno, all'art. 43, fu

detto che tutti i vice-pretori che si trovavano in servizio potevano essere nominati pretori, riservandosi ad essi 120 posti; ma, anche quelli che già avevan fatto l'esame pratico ed erano stati approvati, ne dovevano subire un altro. Il concorso per questi esami doveva essere aperto nell'ultimo trimestre dell'anno 1890, e così fu fatto. Quei vice-pretori che avevano sostenuto l'esame tornarono a farlo, vinsero di nuovo la prova, ma la nomina non venne tanto sollecitamente: taluni furono nominati nel 1892 ed altri nel 1893 e qui si arrestarono le nomine.

Ora, l'articolo che io mi son permesso di proporre ha per iscopo di far contare come utili per la pensione quegli anni nei quali i vice-pretori, di cui parlo, hanno lavorato senza compenso; se questi anni non si contassero come utili, parecchi di quei funzionari si troverebbero in condizione, continuando nella carriera, di non poter conseguire il massimo della pensione, perdendo così il frutto del loro onorato lavoro per quel tempo interceduto dal primo esame alla loro nomina (e ciò non per loro colpa, ma per effetto delle leggi del 1890, e per effetto del prudente consiglio del ministro), poichè, per la ritardata nomina, non potrebbero raggiungere i 40 anni di servizio, segnatamente adesso che si è votato l'articolo che riduce il limite di età a 65 anni.

Ora, pare a me che detti magistrati non ebbero nessuna colpa se non furono nominati; pare a me che essi, avendo prestato il servizio gratuito, non è giusto che lo Stato si sia avvalso dell'opera loro negando ad essi perfino un modesto compenso nella liquidazione della pensione, non tenendo conto degli anni di servizio prestato come vice-pretori onorari. Questi vice-pretori si sono astenuti dal fare delle rimozioni, ma avanzarono preghiera rispettosa ai ministri predecessori dell'attuale, dai quali ebbero anche assicurazione che si sarebbe data l'occasione di nuovi provvedimenti sulla Magistratura. A me sembra che se tutti quanti gli altri funzionari dello Stato, i quali entrano in una carriera, facendo l'alunnato, hanno diritto alla pensione, dal momento in cui hanno cominciato il loro servizio, si dovrebbe ritenere che per lo meno l'esercizio della vice-pretura valga tanto quanto quella

dell'alunnato e fare ai vice-pretori lo stesso trattamento quanto alla pensione.

A tutto questo aggiungo che il peso che potrebbe risentirne l'erario sarebbe lievissimo, perchè adesso quei tali vice-pretori onorari, che subirono nel 1890 l'esame e furono poi nominati, si trovano nel maggior numero già nella carriera superiore delle Corti di appello; si tratta quindi di ben pochi magistrati che sono ancora nei tribunali.

Spero che l'onor. ministro, cui preme tanto la giustizia, e preme la buona amministrazione di essa, vorrà provvedere nell'interesse di questi vice-pretori e far sì che, aderendo all'articolo che io ho proposto, possano i desiderii loro essere soddisfatti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi rendo ragione del sentimento, al quale si è ispirato il senatore Petrella nella sua proposta. Io debbo però pregarlo di considerare che essa si riferisce ad un argomento che ha una particolare importanza, e sarebbe ora, per un caso speciale, e in via indiretta, risoluto; quello cioè di comprendere nella liquidazione delle pensioni il servizio gratuito prestato come vice-pretore onorario. Io non potrei aderire alla proposta senza il consenso del ministro del tesoro, dal quale dipende la materia delle pensioni. Questo argomento, sul quale sono stati in varie occasioni espressi dei voti dai vice-pretori onorari, deve essere esaminato da un punto di vista di carattere generale per valutarne tutti gli effetti finanziari, e ciò non può farsi in questo momento.

Per queste considerazioni io prego l'onorevole Petrella di non insistere nella sua proposta.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. ministro del modo benevolo con cui ha accolto la mia preghiera. Ma, per verità, io non mi sentirei di ritirare la mia proposta se egli non mi desse un affidamento più concreto che, o nei regolamenti, o nei nuovi provvedimenti che potrà prossimamente presentare in ordine alla Magistratura, cercherà di risolvere la questione, se tale può darsi quella da me proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. senatore Petrella può essere sicuro che della questione, come dichiarai già, mi occuperò con interesse, esaminandola con tutta l'attenzione che merita. Soltanto non posso prendere alcun impegno per le ragioni dette momenti fa. Ogni risoluzione sarà naturalmente coordinata alle indagini di carattere finanziario, alle quali ho accennato, e anche alle considerazioni di equità che l'onorevole senatore ha fatte.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. ministro della sua promessa e non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Leggerò ora l'articolo 26 concordato:

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie, ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato, e stabilire i termini nei quali la legge dovrà essere applicata.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'ultima frase del primo comma risponde al rilievo fatto, nella discussione odierna, dal senatore Scialoja.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'articolo 26 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. L'onor. Presidente ricorderà che rimase sospesa l'approvazione del primo articolo del disegno di legge che comprende l'approvazione della tabella. Occorre naturalmente far precedere l'approvazione della tabella a quella dello articolo.

Ora, debbo avvertire che, d'accordo coll'Ufficio centrale, io propongo alcune modificazioni alla tabella, delle quali do ragione al Senato.

Il numero dei primi presidenti, procuratori generali di Corte di appello e presidenti di sezione di cassazione, compreso l'avvocato generale di cassazione, da 50 si riduce a 48, in conformità alle dichiarazioni fatte, discutendosi l'art. 23, intorno ai presidenti di sezione nelle Corti di cassazione.

Si propongono poi altre modificazioni per mettere in armonia la tabella con la disposizione che autorizza l'aumento dei presidenti di sezione di tribunale fra i consiglieri di Corte di appello. Così le categorie dei consiglieri di appello e sostituti procuratori generali, presidenti di tribunale e procuratori del Re sono determinate nei numeri seguenti: prima categoria 200; seconda categoria 280; terza categoria 352. La prima categoria dei giudici è fissata a 220. Per il resto la tabella è invariata.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Non debbo ripetere quello che ho già detto, e forse lungamente, al Senato, nell'altra seduta relativamente ai giudici di tribunale. Io ho proposto la modifica di questa tabella, ma non ho domandato niente di più di quello che al presente esiste, ho detto che dovrebbe rimanere, il numero dei giudici di tribunale, quello che attualmente è. Il diminuirlo di cento, come si è proposto dal ministro e dall'Ufficio centrale, pare a me che turbi il servizio dei tribunali, e che essi non potranno assolutamente assolvere bene il loro ufficio, se la riduzione verrà approvata.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È l'effetto della disposizione del giudice unico.

PETRELLA. No, onor. ministro, io dimostrai come la riduzione che poteva farsi, per effetto della creazione del giudice unico che io ritenevo e ritengo nè necessaria nè utile, non avrebbe mai potuto portare alla diminuzione di posti di giudici nel numero di cento, perchè dicevo che i tribunali (compresi quelli organizzati dall'art. 22 del presente progetto di legge) in cui poteva funzionare il giudice unico, non sarebbero potuti essere più di 20; aggiungevo che nelle grandi città è impossibile tenere un solo giudice unico, bisogna averne tanti e tanti

da potere assolvere il lavoro, e allora il risparmio che si potrebbe fare (dico meglio per non usare una parola impropria), la minorazione di numero dei giudici di tribunale, non potrebbe ascendere se non a 30 o 40 al più. Ma io dimostravo anche un'altra cosa, e cioè che il numero dei giudici di tribunale oggi è impari al bisogno, tanto è vero che l'onorevole ministro è continuamente assediato da Commissioni, da reclami, è turbato da minacce di scioperi di avvocati, è continuamente alle prese coi medesimi, perchè il lavoro non si può compiere per mancanza di giudici.

Il ministro, non potendo fare diversamento, deve applicare i magistrati di un tribunale ad un altro, ed i danni di tale applicazione egli prima di ogni altro li conosce, perchè - scusi la parola - è vittima di queste applicazioni, per le continue resse che si fanno attorno a lui. Si voti pure l'emendamento da me proposto, si rigetti, se si crede, ma io concludo adesso come ho concluso altra volta, che sono pago di avere adempiuto al mio dovere di cittadino.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Petrella di non insistere. Le deficienze alle quali egli accenna si riferiscono non al numero dei magistrati, ma ad altri fattori, come le malattie, le aspettative ecc. La tabella proposta risponde alle disposizioni della legge ed è in armonia coi fondi disponibili. Io ho ragione di credere che essa risponderà alle necessità del servizio. Se l'esperienza segnalerà nuovi bisogni, si provvederà con opportune disposizioni. Ora non potrei accettare un aumento che non troverebbe riscontro nelle somme assegnate. Mi duole pertanto di non poter accogliere la proposta del senatore Petrella.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io vorrei dire all'on. ministro che *melius est intacta jura servare, quam rulnerata causa remedium quaerere*, ma quando egli dice che tutto questo disegno di legge cadrebbe, se il mio emendamento fosse accolto, pur rimanendo nella mia profonda convinzione

mi sobbarco alla necessità del momento e non insisto.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io incomincerò dove ha finito il collega Petrella, in quanto, cioè, io parlo unicamente ispirato dal sentimento di un dovere, guardandomi bene dal fare una proposta, sull'esito della quale non mi farei illusioni. Mi limiterò quindi a una semplice osservazione. Il progetto di legge favorisce e migliora i gradi inferiori della Magistratura e accelera le promozioni dai medesimi, ma lascia intatte le sorti delle Magistrature superiori, e specialmente della Suprema.

Il Senato si può compiacere di essere stato per il primo chiamato a pronunziarsi su questo disegno di legge, che è di carattere eminentemente finanziario, in quanto porta un aumento di 1,600,000 di lire sulla spesa che attualmente costa il personale della Magistratura. Non dovrebbe quindi essere fuor di proposito che anche il Senato facesse sentire la propria voce sul modo di distribuire codesto aumento.

Anche qui potrei invocare l'esempio degli organismi e delle legislazioni straniere, ma non lo faccio perchè l'onor. ministro mi darebbe sulla voce e mi farebbe intendere che noi non abbiamo bisogno di esempi e di ammaestramenti esteri. Ma si può bene affermare in modo assoluto che la Magistratura suprema dovrebbe avere un trattamento tale che la ponga in condizione non solo di decoro e di dignità, ma di massima indipendenza. Io ho sempre pensato che nella Corte di cassazione il magistrato dovrebbe trovarvi il bastone di maresciallo, cioè una posizione oltre la quale gli fosse preclusa ogni aspirazione, qualunque miglioramento o promozione. Ciò è in tutti i paesi del mondo, ma non in Italia. Il consigliere di cassazione si trova da noi ancora in condizioni di dover aspirare ad altre promozioni.

È facile intendere come ciò possa menomare quello spirito di serenità e di indipendenza che dovrebbe essere al coperto da ogni dubbio nella suprema Magistratura.

Se io vedessi la possibilità che la mia proposta avesse buon accoglimento, non esiterei a proporre che il consigliere di cassazione avesse un trattamento almeno pari a quello dei pre-

sidenti e procuratori generali delle Corti d'appello, il posto dei quali costituisce appunto la promozione alla quale i consiglieri stessi possono aspirare.

Avviene poi questo, che la promozione non essendo possibile per tutti, ma soltanto per una parte, coloro che per ragioni di età o per altre ragioni non possono coltivare questa aspirazione, si trovano in una condizione d'inferiorità e di demoralizzazione, di cui è facile intendere gli effetti.

Altro non aggiungo. Mi premeva soltanto che almeno una voce sorgesse a segnalare l'errore di non provvedere a questa che dovrebbe rappresentare la massima delle guarentigie dell'amministrazione della giustizia, perchè dove alla Corte suprema non si fa il posto e non si assicura il trattamento che le compete manca

la giusta visione di quanto più dee conferire al miglior governo della giustizia in un paese civile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla tabella annessa all'articolo 1°.

Metto perciò ai voti l'articolo 1° e la relativa tabella, dandone nuovamente lettura.

Art. 1.

I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà determinata la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.

TABELLA

Primi Presidenti e Procuratori generali di Cassazione (num. 10).
 Categoria unica, 10 a L. 15,000. L. 150,000

Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'Appello, Presidenti di sezione e Avvocato generale di Cassazione (num. 48).
 Categoria unica, 48 a L. 12,000. L. 576,000

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Cassazione, Presidenti di sezione e Avvocati generali di Appello (num. 180).
 Categoria unica, 180 a L. 10,000 L. 1,800,000

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Appello, Presidenti di tribunale e Procuratori del Re (num. 832).
 1ª categoria, 200 a L. 9,000 L. 1,800,000
 2ª id. 280 a » 8,000 » 2,240,000
 3ª id. 352 a » 7,000 » 2,464,000

Giudici di tribunale e sostituti Procuratori del Re (num. 1350).
 1ª categoria, 220 a L. 6,000 L. 1,320,000
 2ª id. 440 a » 5,000 » 2,200,000
 3ª id. 440 a » 4,000 » 1,760,000
 4ª id. 250 a » 3,000 » 750,000

Pretori (num. 1500).
 1ª classe, 250 a L. 6,000 L. 1,500,000
 2ª id. 500 a » 5,000 » 2,500,000
 3ª id. 500 a » 4,000 » 2,000,000
 4ª id. 250 a » 3,000 » 750,000

Indennità ai Presidenti di Assise » 40,000

L. 21,810,000
 L. 21,850,000
 Spesa attuale (a) . . . » 20,177,200
 Differenza in più . . L. 1,672,800

(a) Spesa attuale per il personale L. 19,778,000
 Id. indennità d'alloggio ai pretori » 344,200
 Id. indennità ai presidenti d'Assise » 55,000
 L. 20,177,200

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 1° e la relativa tabella è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge, dopo il suo coordinamento, sarà votato a scrutinio segreto, nella seduta di lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Lagasi dott. Primo, Perucchetti Giuseppe, Gatti Casazza Stefano, Cuzzi avv. Giuseppe e Salvarezza dott. Elvidio, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXLIV, e CXLVI - *Documenti*).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di

Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 733);

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 728);

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (Numero 735);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 729);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731).

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 6 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.